

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 13/02/2019

### FATTO

Il ricorrente, in data 07.02.2018, richiedeva all'intermediario copia di tutti i contratti di cessione del quinto e delegazione di pagamento "intercorsi" tra l'intermediario e lo stesso ricorrente nei dieci anni precedenti l'inoltro della richiesta. L'intermediario informava il ricorrente che il costo "indicativo" per ottenere la documentazione ammontava a circa euro 117,00.

In fase di reclamo, il ricorrente contestava non soltanto la richiesta di pagamento di euro 5,00 a titolo di spese postali (avendo egli richiesto l'inoltro della documentazione a mezzo P.E.C. oppure, alternativamente, a mezzo fax ovvero per il tramite di posta elettronica non certificata) ma anche che l'intermediario avesse omesso di indicare e giustificare i "costi di produzione", addebitando, al contrario, dei costi "predeterminati e generici"; ciò in contrasto con quanto previsto dall'art. 119, comma 4, T.U.B.

Il ricorrente, quindi, esperita inutilmente la fase di reclamo, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario al quale ha domandato di condannare l'intermediario alla produzione e alla consegna di copia dei contratti di finanziamento stipulati tra le parti negli ultimi 10 anni, unitamente a copia delle polizza assicurative, SECCI ove presenti e conteggi estintivi, applicando unicamente i costi di produzione sostenuti; oltre spese di procedure quantificate in euro 20,00.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha eccepito:

a) di aver riprodotto e consegnato tutta la documentazione richiesta;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

b) richiamando la decisione dell'ABF Collegio di Bologna, n. 12197 del 2017, che l'importo richiesto ai sensi dell'art. 119, comma 4, T.U.B., pari ad euro 7,00 per ciascun documento (indipendentemente dal numero di pagine che lo compongono) risulta conforme ai *Fogli Informativi* vigenti e corrisponde ai soli costi di riproduzione della documentazione, quali quelli di stampa, il costo medio degli addetti incaricati, il costo relativo al servizio di spedizione interno, nonché il costo delle procedure di supporto e quelle di rintraccio fisico e/o elettronico dei documenti.

L'intermediario, pertanto, ha concluso domandando la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

### **DIRITTO**

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, rileva che l'intermediario ha effettivamente consegnato la documentazione richiesta (con P.E.C. del 31.08.2018) prima di ricevere il ristoro dei costi di produzione i quali risultano in ogni caso congrui e ragionevoli nonostante la loro predeterminazione forfettaria, rispondente ad un legittimo interesse organizzativo, contenuta nel Foglio informativo vigente. Sicché può considerarsi cessata la materia del contendere. In ogni caso il Collegio precisa che le indicazioni di costo fornite dall'intermediario appaiono comunque compatibili con le spese complessive cui lo stesso ha dovuto ragionevolmente far fronte in ragione della richiesta (cfr. ABF Collegio di Napoli, dec. n. 1183 del 2017); né il ricorrente, di là da una generica contestazione, ha fornito prove idonee a dimostrare l'incongruità di detti costi (cfr. ABF Collegio di Bari, dec. n. 6548 del 2018).

### **P.Q.M.**

**Il Collegio, respinta ogni altra domanda, dichiara la cessazione della materia del contendere.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO